

## **TI\_GERICHTE 39.2000.90 vom 20. Oktober 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-10-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_39.2000.90](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2000.90)

FR: TI\_GERICHTE 39.2000.90 du 20 octobre 2000

IT: TI\_GERICHTE 39.2000.90 del 20 ottobre 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 9**

agosto 2000 nella causa M.M.). Procedendo alla ponderazione degli interessi in gioco, decisiva per la decisione di eventuali misure provvisoriale, appare verosimile che l'interesse della ricorrente a che la decisione di restituzione non sia eseguita possa prevalere sull'interesse dell'amministrazione ad un'immediata esecuzione. Dunque in tale ipotesi potrebbero essere applicate delle misure cautelari che impediscano provvisoriamente alla Cassa di eseguire la risoluzione di restituzione (cfr. G. Scartazzini, op. cit. pag. 334 segg.; DTF 117 V 185). Va tuttavia osservato che con decreto 19 ottobre 2000 il TCA ha stralciato dai ruoli l'istanza tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso del 12 ottobre 2000 contro l'ordine di restituzione, in quanto tale richiesta, avendo il gravame effetto sospensivo ex lege, era priva di oggetto (cfr. doc. \_\_. Inc. 39.00.78). Visto che il ricorso contro l'ordine di restituzione aveva effetto sospensivo, anche la decisione di rifiuto del condono non era in ogni caso esecutiva. 2.3. Relativamente alla richiesta dell'assicurata concernente la concessione dell'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 1.5.), va precisato che l'avv. \_\_\_\_\_ ha comunicato al TCA, con scritto 28 novembre 2000, che il caso è stato assunto dalla \_\_\_\_\_, protezione giuridica (cfr. doc. \_\_, inc. 39.00.78), per cui la relativa domanda è divenuta priva di oggetto. Nel merito 2.4. Oggetto del contendere è il condono della restituzione di fr. 7'550.-- percepiti indebitamente da \_\_\_\_\_ a titolo di assegni integrativi per il periodo dal 1° settembre 1999 al 30 giugno 2000, come stabilito da questa Corte nella sentenza del 19 giugno 2001 (cfr. consid. 1.3.). L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo: " Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente: a) ha la custodia del figlio; b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni; c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI. Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno. Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione." Per l'art. 27 LAF " 1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI e di limiti minimi. 2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto. 3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio." Secondo l'art. 28 cpv. 1 a 3

LAF " Per l'accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI. Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15. Il premio per l'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo." Per la determinazione dell'importo dell'assegno vengono considerati anche i figli: a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni; b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 RegLAF).

2.5. Per l'art. 29 LAF " 1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia. 2 Il regolamento disciplina i particolari. 3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata. 4 La riduzione o la soppressione interviene: a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione; b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante." In proposito l'art. 35 RegLAF precisa che " 1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione. 2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori. 3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato." Secondo l'art. 36 RegLAF inoltre " L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali." 2.6. Secondo l'art. 41 LAF " Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno." In proposito l'art. 70 del RegLAF precisa che " Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare: a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario; b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari." Anche secondo l'art. 42 LAF " Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi." 2.7. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l'art. 44 LAF prevede che " 1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito. 2 Il diritto di esigere la restituzione è perentorio dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno. 3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave." Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all'art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54). Per l'art. 76 RegLAF " 1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno. 2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari. 3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di

restituzione della Cassa." Secondo l'art. 47 LAF, infine, " Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI." 2.8. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all'art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68). Per quel che concerne l'importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E' infatti determinante l'insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547). E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00). Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re G.P.). Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.). 2.9. La Cassa, il 19 settembre 2000, ha emanato nei confronti di \_\_\_\_\_ un ordine di restituzione di fr. 9'168.--, a titolo di assegni integrativi percepiti a torto (cfr. consid. 1.2.), in quanto quest'ultimo non ha informato tempestivamente l'amministrazione dell'inizio di due attività lucrative a decorrere dal 1° settembre 1999, rispettivamente del percepimento da parte del marito delle indennità di disoccupazione a far tempo dal mese di febbraio 2000. L'assicurata ha contestato tale provvedimento dinanzi al TCA, il quale con decisione del 19 giugno 2001, pur riconoscendo che, non avendo notificato tempestivamente i cambiamenti intervenuti nella situazione economica della sua famiglia, la ricorrente ha percepito indebitamente degli assegni integrativi, ha parzialmente accolto il ricorso riducendo l'importo da restituire a fr. 7'550.-- (cfr. consid. 1.3.; STCA del 19 giugno 2001, inc. 39.00.78). 2.10. Riguardo ai presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che, a proposito della buona fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso in cui vi è mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa e dall'altro quello invece a sapere se, nelle circostanze concrete, l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso.

Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481). Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente, "nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui." Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costituitivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3). 2.11. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebitato e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire. 2.12. La ricorrente sostiene la propria buona fede, adducendo di aver informato telefonicamente dell'inizio dei suoi nuovi impieghi il funzionario incaricato, \_\_\_\_\_, nel mese di settembre 1999. Quest'ultimo le avrebbe risposto che, siccome il marito non percepiva più le indennità per perdita di guadagno, il reddito complessivo della sua famiglia non sarebbe mutato e che al momento in cui avrebbe presentato i documenti per l'ordinaria revisione degli assegni, avrebbe dovuto produrre la documentazione completa retroattivamente (cfr. consid. 1.5.). L'assicurata asserisce poi che, se \_\_\_\_\_ non dovesse confermare quanto esposto, la buona fede è ancora data, in quanto essa, in sede di revisione, ha consegnato alla Cassa tutta la documentazione necessaria a chiarire la sua situazione. Inoltre a mente della ricorrente, nonostante le nuove entrate, essa poteva ragionevolmente ritenere che le sue condizioni finanziarie non fossero cambiate e conseguentemente poteva credere di non dover avvisare la Cassa (cfr. consid. 1.5.). 2.13. Come menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere comunicato tempestivamente alla Cassa competente. Inoltre l'art. 70 RegLAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata. Nell'evenienza concreta va rilevato che con la decisione 24 novembre 1998 trasmessa alla ricorrente, che le ha accordato l'assegno integrativo a favore dei figli \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ a partire dal 1° ottobre 1998, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha avvertito espressamente di quanto segue: "Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente alla: Istituto delle assicurazioni sociali Cassa cantonale per gli assegni familiari Servizio prestazioni complementari e assegni familiari Casella postale 2121 6501 Bellinzona In particolare quanto segue: - il cambiamento di indirizzo; - il cambiamento di domicilio; - la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio; - il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo; -

l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o l'interruzione della formazione scolastica; - l'inizio o la fine di una attività lucrativa; - l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.); - la vendita di beni immobiliari; - l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o da un'assicurazione privata. In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. \_ agli atti dell'amministrazione inc. 39.00.81) Pertanto l'assicurata è stata resa attenta della circostanza che la Cassa deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno, in quanto autorità competente. 2.14. L'assicurata ha asserito di aver comunicato telefonicamente all'incaricato della Cassa, \_\_\_\_\_, nel mese di settembre 1999, l'inizio delle sue attività lavorative (cfr. consid. 1.5. e 2.12.). Al riguardo va rilevato che nel corso dell'istruttoria relativa alla causa concernente il ricorso contro l'ordine di restituzione (cfr. consid. 1.3.), il Giudice delegato, il 22 marzo 2001, ha sentito in udienza \_\_\_\_\_. Dal verbale redatto in tale occasione emerge che il funzionario riconosce sì di essersi occupato del caso dell'assicurata, ma non ricorda la telefonata che la ricorrente sostiene di aver effettuato. Inoltre egli precisa che se avesse ricevuto tali informazioni, avrebbe perlomeno richiesto ulteriore documentazione, proprio per poter adeguare il calcolo dell'assegno. \_\_\_\_\_ afferma poi che, in generale, quando il cambiamento delle circostanze conduce palesemente alla riduzione o alla soppressione delle prestazioni erogate, esse vengono bloccate. Puntualizza altresì che le telefonate relative a comunicazioni importanti per il diritto all'assegno vengono annotate nell'incarto. Per di più esclude di aver risposto che comunque sarebbe intervenuta una revisione successiva entro fine anno (cfr. doc. \_ inc. 39.00.78). E' stato pure constatato che a seguito della presunta telefonata non è stata richiesta alla ricorrente ulteriore documentazione a comprova di quanto asserito, né vi è una particolare nota nell'incarto concernente il colloquio telefonico. Di conseguenza il TCA, applicando il principio della probabilità preponderante (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99), ha concluso che non è stato dimostrato che effettivamente l'assicurata ha informato tempestivamente la Cassa delle sue nuove attività (cfr. STCA del 19 giugno 2001 pag. 18-19, inc. 39.00.78). Per quanto concerne il percepimento da parte del marito delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, la ricorrente stessa ha riconosciuto di non aver informato l'amministrazione (cfr. doc. \_ inc. 39.00.78). Inoltre questa Corte ha concluso che l'assicurata avrebbe dovuto attivarsi maggiormente affinché gli assegni percepiti potessero essere adeguati alla sua reale situazione economica (cfr. STCA del 19 giugno 2001 pag. 19, inc. 39.00.78). La circostanza poi che al momento della revisione periodica degli assegni di famiglia, l'assicurata abbia inviato alla Cassa tutta la documentazione necessaria per adeguare l'assegno integrativo erogato è irrilevante ai fini del giudizio circa la buona fede. Infatti ciò non giustifica in nessun modo il fatto che comunque essa ha sottaciuto alla Cassa i cambiamenti intervenuti nella sua situazione economica. Allorché ha ricevuto il modulo concernente la revisione si è limitata a rispondere in modo veritiero alle domande poste e a sostanziare quanto dichiarato (cfr. doc. \_ agli atti dell'amministrazione, inc. 39.00.81); essa non poteva in ogni caso agire in modo diverso, se non commettendo ulteriori manchevolezze. Per di più l'assicurata medesima nell'atto di ricorso ha affermato che poteva ritenere di non dover avvisare la Cassa, visto che, nonostante l'inizio dei nuovi impieghi, le sue condizioni finanziarie non erano mutate. Nella menzionata sentenza del 19 giugno 2001 il TCA ha tuttavia constatato che, benché la SWICA avesse cessato di erogare delle indennità di

malattia al consorte dell'interessata, l'incremento delle entrate per l'anno 1999 è stato pari a fr. 5'413.--, al quale si devono ancora aggiungere gli assegni di base e di formazione percepiti dall'assicurata dall'inizio dell'attività lavorativa (cfr. STCA del 19 giugno 2001 pag. 17, inc. 39.00.78). Pertanto la ricorrente non poteva ragionevolmente credere che l'amministrazione non dovesse essere informata circa i cambiamenti intervenuti. 2.15. L'assicurata, nello scritto del 12 luglio 2001, ha richiesto l'audizione del marito, \_\_\_\_\_ (cfr. consid. 1.7.). Al riguardo va rilevato che la legge di procedura per i ricorsi al TCA, che si applica agli assegni di famiglia (cfr. art. 1 lett. f), prevede all'art. 23 che, per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il CPC. L'art. 228 cifra 1 CPC enuncia che non possono essere sentiti come testimoni il fidanzato o il coniuge di una parte ancorché divorziato. Pertanto già per questo motivo l'audizione del marito della ricorrente deve essere rifiutata. Va comunque ricordato che l'audizione richiesta da un assicurato può essere rifiutata senza per questo ledere il suo diritto d'essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99 Ws, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata). Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, pag. 47, no. 63; Gygi, *Bundesverwaltungs-rechtspflege*, IIa ed., pag. 274; Kummer, *Grundriss des Zivilprozessrechts*, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, *Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale*, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure STFA del 28 giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Nel caso concreto la fattispecie è sufficientemente chiarita dall'esame degli atti dell'incarto. Anche se il CPC ammettesse questa prova, il TCA rinunciarebbe comunque all'audizione del coniuge dell'assicurata. 2.16. La ricorrente, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 Reg.LAF, non ha comunicato tempestivamente l'inizio delle sue attività lucrative a partire dal 1° settembre 1999, né il percepimento da parte del marito delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione a far tempo dal 1° febbraio 2000. Essa ha senz'altro violato il proprio obbligo di informare la Cassa. A mente di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, avendo la Cassa avvisato in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di informare l'organo competente (cfr. consid. 2.13.), configura inoltre una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa. Non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, questo Tribunale deve, di conseguenza, confermare la decisione del 20 ottobre 2000 della Cassa cantonale per gli assegni familiari e respingere il

ricorso.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.